



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

nella persona del Giudice di Pace Dr. Alberto Ferro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1272 R.A.G.C. relativo all'anno 2023 e vertente

tra

l'opponente: **Poste Italiane S.P.A.** con sede legale in Roma Viale Europa n.190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenica Motta della Direzione Affari Legali della società, giusta procura alle liti, conferita con atto notarile prodotto in copia, elettivamente domiciliato in Palermo Via Epicarmo n.3 presso l'Area Legale Territoriale della Sicilia di Poste Italiane S.P.A.;

e

gli opposti: [REDACTED] nata il [REDACTED] a [REDACTED] e [REDACTED] nato il [REDACTED] in Erice (TP) entrambi residenti in [REDACTED] nella [REDACTED], entrambi elettivamente domiciliati in Trapani Via Cap. Sergio Fontana n.7, presso lo studio dell'Avv. Danilo Frattagli che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Lidia Rizzo, giusta procura alle liti conferita in calce alla comparsa di risposta;

Oggetto: **Opposizione a Decreto Ingiuntivo**

conclusioni di parte opponente: come in atto di citazione in opposizione e comparsa conclusionale;

conclusioni delle parti opposte; come in comparsa di risposta e comparsa conclusionale;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo regolarmente notificato l'opponente, ha impugnato il decreto ingiuntivo n.173/2023 emesso dal Giudice di Pace di Trapani, il 27.3.2023, ingiungente, il pagamento dell'importo di €1.000,00 corrispondente alla sorte di un Buono Fruttifero Postale a termine emesso da Poste Italiane S.P.A. in data 8.01.2007, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al soddisfo e le spese del monitorio.

L'opponente ha eccepito: la prescrizione del diritto.

Le parti opposte si sono costituite in giudizio contestando tutto quanto dedotto dall'opponente, rilevando l'infondatezza della eccezione di prescrizione stante che, dall'esame del titolo stesso, Poste Italiane nel retro dello stesso non fornisce alcuna indicazione né sulla serie né sulla data di emissione, né sulla sua scadenza né tantomeno sulla sua prescrizione, circostanza comunque non a conoscenza dei sottoscrittori poiché agli stessi non è stato fornito il Foglio Informativo Analitico al momento della emissione del titolo; in subordine ha formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno contrattuale e precontrattuale. Il D.M. 19 dicembre 2000 prescrive all'art. 3 *"Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"* e all'art. 6 *stabilisce l'obbligo in capo a Poste Italiane S.P.A. di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto."* Inoltre all'art.8: *I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni alla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi "*. Da ciò ne deriva la trasparenza dell'intermediario che tende a

tutelare il risparmiatore mettendolo in condizione di comprendere le caratteristiche del buono da lui acquistato tra cui principalmente la sua scadenza e la prescrizione. In considerazione di ciò Poste Italiane non può trincerarsi sulla circostanza che tali informazioni siano state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in quanto non è detto che chiunque possa essere messo al corrente in tal modo con questo tipo di pubblicità, conseguendo in tal modo una presunzione di mancata informazione al sottoscrittore del titolo e quindi un nesso di causalità tra l'omissione e il mancato rimborso per inutile decorso del termine di scadenza del buono.

Dall'analisi degli atti di causa emerge che Poste Italiane non ha provveduto a consegnare agli adiacenti attori il Foglio Informativo Analitico all'atto della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi in questione. Da tale circostanza ne deriva una responsabilità contrattuale della convenuta, la quale esimendosi dal consegnare il suddetto Foglio non ha adempiuto alle obbligazioni collegate ai suddetti Titoli, generando un danno ai sottoscrittori i quali potevano risultare ignari della prescrizione con conseguente perdita del rimborso per come è avvenuto.

Alla luce di ciò l'inosservanza di consegna del Foglio Informativo Analitico se non comporta quindi la sospensione del termine di prescrizione che, nel caso in cui si discute si è perfezionato, per quanto in atti dimostrato, genera comunque una responsabilità per inadempimento da parte dell'odiana convenuta. Su un caso analogo (vd Corte di Appello di Cagliari sent. 136/2023).

Inoltre: "L'assenza quindi, nel documento, di elementi utili al riconoscimento della durata dell'investimento, della scadenza del titolo e della prescrizione del diritto, unitamente alla mancata prova, incombente su Poste, di aver fornito le relative e necessarie notizie, comporta la violazione dell'obbligo informativo e conseguentemente la responsabilità contrattuale di Poste fondante la domanda di risarcimento del danno" (Tribunale di Milano, 16.2.2016, n. 2010/2016- Trib. Pavia, Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 144). Del resto la suddetta ipotesi è confortata

dall'analisi dei precedenti giudiziali ed arbitrali sul tema, che chiariscono come la mancata consegna all'investitore del foglio informativo abbia assunto connotati sistematici, tanto che l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato di recente ha aperto nei confronti di Poste un'istruttoria per presunta pratica commerciale scorretta nel collocamento dei buoni postali. L'indagine ha il fine di appurare se il collocatore abbia in effetti informato gli investitori, mediante la consegna del foglio informativo, sulla durata dell'investimento e conseguentemente sui termini di prescrizione dei titoli.

Alla luce di quanto sopra non resta che rilevare la prescrizione del buono fruttifero in questione e la responsabilità della convenuta Poste Italiane che comunque ha contravvenuto agli obblighi di informazione a lei demandati, con conseguente risarcimento del danno pari al mancato rimborso del titolo acquistato dagli odierni opposti sottoscrittori. Da ciò ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale delle parti opposte per quanto sopra dedotto.

Le spese di lite si ritengono compensate stante il bilanciamento della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo n. 173/2023 emesso dal Giudice di Pace di Trapani, il 27.3.2023;

dichiara prescritto il diritto a riscuotere il Buono Fruttifero Postale a termine emesso da Poste Italiane S.P.A. in data 8.01.2007;

accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di Poste Italiane, per quanto dedotto in parte motiva e per l'effetto la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti opposte pari ad € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo;

dichiara compensate le spese di lite

**Il Giudice di Pace
Dr. Alberto Ferro**